

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 22-06-2017

pubblicata sul BURC n. 50 del 22/06/2017

Art. 5

(Modifiche alla legge regionale del 7 gennaio 1983 n. 9 - Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.)

1. L'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole "nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio" sono aggiunte le seguenti "fatto salvo quanto previsto dal comma 2 bis";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il collaudatore non viene nominato e il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".